

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971

(100^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929-B) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1326, 1327, 1328
CORRIAS Efisio, relatore alla Commissione .	1326
FORTUNATI	1327
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1327
TRABUCCHI	1327

Discussione e approvazione:

« Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1686) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	1329, 1330
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1330
TRABUCCHI	1330

Discussione e approvazione:

« Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (1688) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 1331, 1332, 1333
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1333
TRABUCCHI	1331, 1332

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, Cifarelli, Colella, Corrias Efisio De Luca, Ferri, Fortunati, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini ed il senatore Zugno dal senatore De Vito.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Di Vagno e per il tesoro Sinesio.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del Fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Corrias, di riferire sul disegno di legge stesso.

C O R R I A S , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che tratta dell'aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 29 gennaio 1970 ed è tornato proprio in questi giorni dalla Camera dei deputati perchè la Commissione finanze e tesoro, il 21 aprile 1971 — quindi a distanza di oltre un anno —, lo ha esaminato apportandovi alcune modifiche sulle quali riferirò brevemente.

Alcune modifiche, e precisamente quelle al secondo comma dell'articolo 1 e all'articolo 4, sono di carattere finanziario, consistono cioè nello slittamento conseguente al ritardo con il quale viene approvato questo disegno di legge e portano quindi ad iscrivere le somme, previste in due miliardi, anzichè dal 1968 al 1972 in tre esercizi finanziari: un miliardo e 200 milioni nel 1970 e 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972. Nell'articolo 4 (divenuto articolo 3) è indicato il modo come reperire questi mezzi. Non ritengo necessario soffermarmi più a lungo su questi emendamen-

ti perchè, ripeto, essi sono più che altro formali.

Vi sono poi altri due emendamenti che riguardano gli articoli 2 e 3 sui quali desidero soffermarmi. Nell'articolo 2 che noi approvammo era previsto che il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna venisse integrato con un funzionario direttivo del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Nella discussione che si svolse in questa Commissione noi sostenemmo il testo governativo e ci sembrava che vi fossero motivi anche sufficienti per sostenerlo; non tutte le parti politiche furono d'accordo, comunque l'articolo fu approvato in quel testo. Alla Camera dei deputati, invece, per motivi che non sono neppure spiegati nel resoconto della seduta, è stato presentato un emendamento che tendeva a sopprimere l'articolo 2 ed il Governo, che in questa sede era stato favorevole al mantenimento di detto articolo, in quella sede si è dichiarato disposto ad accettare il parere della Commissione, che è stato poi quello di sopprimere l'articolo.

Inoltre, nell'articolo 3 era previsto che, con decreto del Ministro del tesoro, si provvedesse ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna alle nuove esigenze determinate anche dall'aumento del fondo di dotazione. Tale articolo, nel testo da noi approvato, poi continuava in questo modo: « ...e verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nonchè la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto ». La Camera, invece, ha ritenuto di dover approvare — d'accordo anche con il Governo — soltanto la prima parte dell'articolo 3, laddove si dice: « Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna », senza altre precisazioni.

Ciò detto, signor Presidente, trattandosi di un disegno di legge che attende di essere varato da molto tempo e che più trascorre il tempo e meno riesce a soddisfare le esi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

genze del Banco di Sardegna, ritengo di dover invitare la Commissione ad approvare il testo emendato pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non si può fare a meno di notare che l'articolo 3 nel nuovo testo introdotto dalla Camera è formulato in maniera veramente poco chiara.

TRABUCCHI. Onorevole Presidente, devo dire innanzitutto che sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2, che prevedeva l'integrazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna con un funzionario del Ministero del tesoro, e questo non perchè non sia giusto che qualche volta i funzionari di detto Ministero debbano andare nei consigli di amministrazione, ma perchè nel caso specifico il Ministero del tesoro dovrebbe essere l'organo che esercita il controllo ed è sempre meno facile controllare l'ente nel quale ci sia dentro un proprio funzionario. Non sono, viceversa, del tutto d'accordo sulla soppressione, all'articolo 2, ex articolo 3, delle parole « verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nonchè la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto ».

FORTUNATI. Ma questo non è lo statuto che deve prevederlo?

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, è statutario.

PRESIDENTE. Quella era la dizione del testo del disegno di legge governativo.

TRABUCCHI. Ho fatto quest'osservazione perchè a mio avviso (lo statuto in questo caso regola addirittura i rapporti tra lo Stato ed i conferenti al fondo di dotazione del Banco di Sardegna) il Ministro del tesoro non può avere la competenza in argomento. Quindi è stato bene fare questa

soppressione, però intendiamoci bene: non è che modificando lo statuto il Ministro del tesoro possa fare e disfare a modo suo perchè egli può fare dei provvedimenti che riguardano il suo Dicastero ma non anche i rapporti tra se stesso ed i singoli cittadini o gli altri enti conferenti al Banco di Sardegna! Quindi, ripeto, sono favorevole ma nel senso che ho detto. Non è stabilito in questo testo, e perciò dovremo ricorrere alla legislazione naturale, chi possa determinare il *quantum* degli interessi dovuti a chi dà al fondo di dotazione ed anche le modalità di ripartizione degli utili. Il Ministero del tesoro è un socio come tutti gli altri e non mi pare che possa provvedere in questo senso.

Quanto all'articolo 3 (già articolo 4), nel nuovo testo approvato dalla Camera mi pare che il discorso sia giusto; però mi permetto di fare una domanda: se noi con questo sistema utilizzassimo avanzi di amministrazione della guerra di Crimea, derogando con ciò alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, andrebbe sempre bene lo stesso? Sì, dal punto di vista legislativo; un po' meno dal punto di vista politico. Quindi dobbiamo mettere a noi stessi un limite in questa « resurrezione dei morti », altrimenti facciamo risorgere veramente dei morti putrescenti, il che, in questo momento, potrebbe essere una cosa poco gradita.

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il motivo per il quale il disegno di legge in discussione è diventato una *vexata quaestio*, e non soltanto per la forma ma anche per la sostanza, dipende un po' dal fatto che si voleva portare avanti politicamente gli aumenti dei fondi per tutti gli istituti interessati e non solo per una parte. Ecco perchè c'è stata una remora: il Governo in tal modo è portato a discuterli tutti ed io vorrei che questa sera si approvassero tutti insieme in maniera, poi, che non vi siano contraccolpi di natura bancaria.

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato e poi modificato dalla Camera dei deputati, concerne un aumento di lire 2 mi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

liardi del fondo di dotazione del Banco di Sardegna in ragione di lire 400 milioni annui per un quinquennio. La Commissione finanze e tesoro della Camera ha approvato il provvedimento con alcune modifiche riguardanti, da una parte, la composizione del Consiglio di amministrazione del Banco (al riguardo l'osservazione del senatore Trabucchi è quanto mai acconcia perchè non si può continuare ad avere controllori e controllati nello stesso Ente) e, dall'altra, la ripartizione della spesa dal 1968 al 1970 (articolo primo) con conseguente copertura del relativo onere all'articolo 4, respingendo le osservazioni del mio Ministero che sosteneva, anche per ragioni di coerenza, il testo originario degli articoli 2 e 3 proposti dal Governo.

Desidero precisare che, per quanto concerne la parte soppressa del vecchio articolo 3, cioè i criteri per la ripartizione degli utili, questi sono già negli statuti delle banche; statuti che, come gli onorevoli senatori sanno, vengono sempre approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Tuttavia, si riteneva opportuno stabilire espressamente per legge che doveva corrispondersi il dividendo sull'apporto statale di 2 miliardi al fondo di rotazione del Banco di Sardegna, così come stabilito per casi analoghi, in quanto sembra dubbio che la corresponsione di tale dividendo possa stabilirsi con norma statutaria.

Ciò detto, ricordo alla Commissione che il provvedimento è atteso ormai da molto tempo dal Banco di Sardegna e la invito, quindi, ad esprimere voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera:

« La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsio-

ne della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha approvato la soppressione dell'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2, già articolo 3, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, già articolo 4, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

All'onere di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1970, si fa fronte: quanto a lire 400 milioni e a lire 400 milioni rispettivamente a carico delle disponibilità del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1968 e 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 400 milioni con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia** » (1686) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, aumentato a lire 7 miliardi con legge 18 marzo 1968, n. 241, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uso verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione.

Onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge in titolo è stato presentato dal Gover-

no all'altro ramo del Parlamento il 4 luglio 1969, la Camera lo ha approvato il 21 aprile 1971 ed è pervenuto a noi il giorno 28 dello stesso mese. Si tratta di uno dei tanti disegni di legge la cui sostanza abbiamo esaminato molte volte.

Secondo l'articolo 1 della legge 9 luglio 1949, n. 474, gli istituti di credito fondiario sono tenuti ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, e questo limite è stabilito in un importo uguale a venti volte il loro patrimonio, intendendosi compreso nel patrimonio il fondo, in quanto interamente esistente, e gli utili accantonati.

Lo stesso articolo che ho ora ricordato aggiunge che gli istituti possono chiedere che il limite di 20 volte sia aumentato fino a 30 volte. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ha ottenuto con decreto ministeriale del 6 marzo 1965 l'aumento a 30 volte dei limiti di emissione delle obbligazioni. Ma la richiesta di credito fondiario è molto viva ed esso ha visto aumentare notevolmente tale richiesta nelle province nelle quali opera. Mi sono procurato un elenco aggiornato — poichè, come ho già detto, il disegno di legge risale al 4 luglio 1969 e fa riferimento a cifre del 1968 — e da esso si rileva che sono in atto mutui per costruzioni regolate dal testo unico dell'edilizia economico-popolare del 1938 per un importo di 94 miliardi e 972 milioni di lire. Si tratta di 15.831 operazioni, divise fra tutte le province della Sicilia e, in più, fra le province dove il Banco di Sicilia può operare e cioè: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Sono in atto, poi, mutui sulle leggi n. 1179 e n. 422, per le province che ho ricordato, per un importo di 3 miliardi e 30 milioni; in totale 278 operazioni. Dunque, vi è un complesso di 98 miliardi e 2 milioni di operazioni in atto, ma vi sono molte altre richieste che riguardano impegni per contratti condizionati già stipulati e pratiche in avanzata fase istruttoria; per essere breve

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)100^a SEDUTA (16 giugno 1971)

dirò che sul testo unico dell'edilizia economico-popolare del 1938 sono in istruttoria 1.419 operazioni per 133 miliardi e 418 milioni; sulla legge n. 1179, 33 operazioni per 2 miliardi e 899 milioni; sulla legge n. 422, 56 operazioni per 4 miliardi e 592 milioni; in tutto 1507 operazioni per 140 miliardi e 909 milioni. A questo si aggiunga un complesso di 450 pratiche, che fanno riferimento alla legge n. 474, per 37 miliardi e 48 milioni.

Vi sono, inoltre, altre domande da tenere presente, che non sono ancora in istruttoria: si tratta all'incirca di altri 108 miliardi e in complesso di oltre 900 domande, ed è evidente che la massa delle richieste renderebbe necessario un aumento del fondo di dotazione ben superiore ai 3 miliardi previsti dal disegno di legge. Una notevole parte di queste richieste è effettivamente sopravvenuta dopo la presentazione del disegno di legge, ma è inutile che io ricordi ai colleghi che in questo campo la principale legge regolatrice è la disponibilità del credito. Non ho bisogno di ricordare vicende non liete attraverso le quali, in questi ultimi anni, sono passate le cartelle di credito fondiario, nonchè gli altri titoli di forma obbligatoria, e concludo dicendo che l'elevazione da 7 a 10 miliardi del fondo speciale di riserva, di cui trattasi, comporta un complesso di operazioni di 30 volte 3 miliardi, pari a 90 miliardi, una cifra inadeguata in rapporto alla situazione da me illustrata, ma, comunque, non trascurabile.

Nell'invitare dunque la Commissione a votare il disegno di legge che, ripeto, da circa due anni attende di essere approvato, dichiaro aperta la discussione.

T R A B U C C H I . Pongo una sola domanda al Sottosegretario. Nell'articolo unico si dice: « Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione », e nella relazione: « ... l'aumento verrà effettuato, sotto forma di partecipazione, mediante apporto dell'azienda bancaria, che provvederà allo stanziamento del relativo importo gradualmente, in connessione con le effettive

necessità della Sezione ». Ora, naturalmente, poichè il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha dato parere favorevole, penso che il Banco abbia una disponibilità non dalla gestione depositi ma dal suo patrimonio, però vorrei averne l'assicurazione poichè dalla relazione non appare chiaro.

S I N E S I O , sottosegretario di Stato per il tesoro. In base alle attuali disposizioni legislative il fondo speciale di riserva è di 7 miliardi con un limite massimo di emissione delle cartelle di 212 miliardi. Poichè il suddetto istituto ha fatto presente che tale limite massimo di emissione è da considerarsi insufficiente di fronte ai contratti già stipulati, come è stato detto bene dal relatore, di 36 miliardi e 500 milioni, alle concessioni deliberate di 32 miliardi e 500 milioni e alle domande in corso di istruttoria di 162 miliardi, la Direzione generale del tesoro ha predisposto l'unito disegno di legge con il quale si provvede ad elevare il fondo speciale di riserva da 7 a 10 miliardi. La somma necessaria viene fornita dall'azienda bancaria del Banco stesso sotto forma di partecipazione, il cui importo però non viene prelevato dai fondi di conto corrente.

Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo provvedimento è stato dettato dagli stessi motivi che hanno ispirato quello relativo all'aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna e quello relativo all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro, per cui, dando l'assicurazione richiesta, chiedo che il disegno di legge venga approvato anche perchè la sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con le altre sezioni delle banche cui ho accennato, agisce in zone meridionali come un supporto, non dico notevole ma importante, dell'economia del Sud.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro** » (1688) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, con la legge 12 marzo 1968, n. 236, il Tesoro dello Stato fu autorizzato a concorrere con una quota pari a lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro da 20 miliardi a 40 miliardi di lire.

In conseguenza di tale aumento, attualmente il capitale della Banca è sottoscritto per lire 34.304.840.000 del Tesoro, ammontando la quota degli altri partecipanti nella misura di lire 5.695.160.000.

Intanto, dal 1968 ad oggi, l'attività della Banca nazionale del lavoro ha continuato a svilupparsi con ritmo sostenuto e di questo noi tutti siamo buoni testimoni, avendo avuto occasione di scorrere le pubblicazioni annuali relative ai maggiori dati di bilancio.

L'incremento di attività della Banca, tuttavia, si è tradotto in un deterioramento del rapporto tra i mezzi propri dell'Istituto ed il totale dei mezzi di terzi amministrati, per cui è sorta la necessità di adeguare le strutture patrimoniali della Banca stessa, così come è avvenuto per le altre tre banche di interesse nazionale le quali, recentemente, hanno proceduto all'aumento del proprio capitale.

L'Istituto in questione, pertanto, ha deliberato di compiere tale operazione aumentando il proprio capitale da lire 40 miliardi a lire 60 miliardi, sia per porsi sullo stesso piano di operatività delle tre banche di interesse nazionale, sia per assecondare la sua espansione all'interno ed all'estero e migliorare la sua struttura patrimoniale.

In quale modo, concretamente, si può realizzare tale aumento di capitale? Innanzitutto, chiedendo ai partecipanti di contribui-

re per integrare il capitale proporzionalmente alle proprie aliquote, richiesta che è stata soddisfatta, per cui il Tesoro dello Stato per l'impegno che gli deriva quale partecipante di maggioranza della Banca nazionale del lavoro sarà tenuto a sottoscrivere una quota di aumento del capitale in ragione di lire 17.152.420.000, cifra del tutto pari a quella sborsata nel 1968 quando il capitale della Banca fu portato da lire 20 miliardi a lire 40 miliardi.

Con quale procedura il Tesoro provvederà al conferimento della sua quota? L'articolo 2 del provvedimento stabilisce che la somma di cui trattasi venga iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1973.

L'articolo 3 precisa poi che all'onere derivante dal disegno di legge si provvederà con un sistema ormai largamente invalso nell'uso: il ricorso alla contrazione di un mutuo che, nel caso in esame, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

L'articolo 4 stabilisce infine che i mutui con il Consorzio suddetto, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

C'è da rilevare che, in base a questa dizione, sembrerebbe che il Tesoro, da una parte, come contraente, stipuli e, dall'altra, nella sua qualità di Ministero, approvi la convenzione.

T R A B U C C H I. Questa operazione si rende necessaria per assoggettare il provvedimento alla vigilanza della Corte dei conti. Il contratto, di per se stesso, non è considerato ma il decreto sì.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Comunque, chi legge non può fare a meno di notare questa apparente anomalia.

Concludendo la mia esposizione c'è ancora da dire che, sempre all'articolo 4, è detto che il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro, e che per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Sono quindi precisate le condizioni e le modalità per l'emissione dei certificati di credito e, all'ultimo comma, è detto che all'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 4, per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

L'articolo 5 stabilisce che il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Rispetto al testo governativo presentato alla Camera gli articoli che ho illustrato alla Commissione sono stati leggermente modificati onde far « scivolare » — come si usa dire in termine tecnico — di un anno tutti gli esercizi finanziari a cominciare da quello 1970 che è diventato 1971, poichè il provvedimento stesso è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nell'esercizio in corso.

Detto questo, onorevoli senatori, non mi rimane che invitarvi a dare voto favorevole al disegno di legge in esame .

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I . Non sollevo obiezioni all'*iter* di questo provvedimento, ma ritengo sia doveroso portare l'attenzione della Commissione a considerare l'evanescenza — è il termine esatto — del controllo del Parlamento in questioni come quella che stiamo trattando.

Già il nostro relatore, il presidente Martignelli, ha fatto osservare che il Ministero del tesoro fa i contratti per i mutui e se li approva; a questo rilievo io ho risposto che ciò

è indispensabile per rendere possibile il controllo legalitario della Corte dei conti. Tuttavia, all'articolo 3 si dice che il Ministro del tesoro può provvedere all'onere derivante dal provvedimento, oltre che contraendo mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, anche emettendo buoni poliennali del tesoro il che, per la verità, corrisponderebbe, sostanzialmente, al sistema di finanziamento oramai diventato normale (anche se tale non è) e che comunque, in questo caso, sarebbe giustificato in quanto si tratta di un debito a lungo termine per fare un investimento di capitale.

La terza ipotesi prevista, quella cioè dell'emissione di speciali certificati di credito, rappresenta infine una bella forma per prevedere la possibilità di andare, altrimenti, a chiedere i fondi di cui trattasi all'altruì carità.

Noi abbiamo quindi pienamente ragione, secondo me, di affermare che il Ministero del tesoro non può chiederci un atto di fiducia così generico come è appunto questa alternativa tra tre diverse forme di finanziamento, che lascia evidentemente al Ministero stesso un margine di discrezionalità veramente eccessivo e tale da rendere aleatorio il controllo parlamentare. Se infatti la funzione del Parlamento è quella di controllare, specialmente in momenti delicati e difficili come l'attuale, il modo di finanziamento della spesa pubblica, appare evidente che il presente provvedimento costituisce una completa rimessione del nostro potere al criterio discrezionale, certamente ottimo, del Ministro del tesoro e che sarà pertanto del tutto inutile lamentarsi di questo in un momento successivo.

Va da sè peraltro che lo stesso discorso riguarda anche le condizioni e le modalità per l'effettuazione di queste operazioni che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche: pertanto non solo noi autorizziamo la contrazione di un debito, ma non sappiamo neppure a quali condizioni tale debito si contrae. Può anche darsi che ciò sia giusto, ma allora bisogna dire che in realtà il potere esecutivo ci domanda più di quello che

noi, per la Costituzione, probabilmente potremmo dare.

È inutile, a mio avviso, che si stia a discutere all'infinito sull'autorizzazione a spese di lieve entità e si impazzisca per reperire la copertura relativa quando poi con la massima facilità si approva un aumento di capitale di oltre 17 miliardi concedendo al Ministero del tesoro l'autorizzazione a reperirli là dove li potrà trovare. Non mettiamo in dubbio che il Ministero li reperirà adottando il sistema migliore, ma in questo caso non si tratta tanto di dare o meno la nostra fiducia quanto di tenere presente la funzione del Parlamento rispetto alla funzione del potere esecutivo: se continueremo ad oscillare in queste situazioni di variabilità, sarà perfettamente inutile andare poi ad ascoltare le sagge prediche del Governatore della Banca d'Italia o leggere sui giornali le critiche che da più parti ci vengono rivolte! Nella realtà la gestione del Tesoro è affidata ad un uomo che in questo momento è di nostra piena fiducia, ciò non toglie però che come questione di principio non si possa ammettere di lasciargli un così ampio margine di discrezionalità, il che evidentemente significherebbe un autoridursi a dei semplici autorizzatori e basta.

Questa mia osservazione comunque è più che altro un'osservazione di carattere generale: dichiaro infatti che, nonostante tutto, voterò a favore del disegno di legge, non solo perchè faccio parte della maggioranza ma anche perchè non vorrei creare ulteriori difficoltà al Ministro del tesoro in un momento in cui purtroppo già ne ha tante, nella fiducia peraltro che egli si avvarrà con oculatezza del potere concessogli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Debbo dire al senatore Trabucchi che, a mio parere, l'esempio di spesa che cammina senza controllo testè fatto non è stato scelto molto bene, in quanto il provvedimento in esame non prevede una spesa ma un investimento, un conferimento cioè di capitale ad un istituto di credito che procura ogni anno al Tesoro una notevole massa di utili e che, in ogni caso, non potrebbe mandare i suoi uti-

li ad aumento del conto capitale perchè dovrebbe, in definitiva, realizzare una operazione estremamente difficile per un istituto finanziario di diritto pubblico.

Vorrei aggiungere che se queste operazioni fossero più frequenti non temerei il gonfiamento della spesa pubblica, dato che con esse si verrebbero ad aumentare gli strumenti per maneggiare il credito, strumenti che lo Stato deve avere molto efficienti e, vorrei dire, sempre all'altezza della funzione soprattutto in un periodo nel quale lo Stato stesso dovrà largamente utilizzare tale credito, anche per l'attuazione delle riforme. Non ritengo pertanto di potermi associare, nel caso specifico, alle considerazioni fatte dal senatore Trabucchi, pur riconoscendo il loro valore da un punto di vista più generale.

Detto questo, non posso che rinnovare l'invito agli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole al disegno di legge in esame, nonostante le perplessità di carattere formale in precedenza rilevate.

SINESIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo di non avere nulla da aggiungere a quanto, con la sua solita scienza e competenza, ha detto l'onorevole Presidente.

Per quanto riguarda poi il problema sollevato dal senatore Trabucchi, vi è da rilevare che si tratta di un problema di carattere generale che non investe specificamente il disegno di legge in esame. Non mi rimane quindi che invitare gli onorevoli commissari a voler dare ad esso il loro assenso senza ulteriore indugio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª SEDUTA (16 giugno 1971)

all'aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1973.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

(È approvato).

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI